

STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MONTAGNA DI LUCCA APS

Sede, Costituzione, Durata, Oggetto sociale

ART. 1

E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "AMICI DELLA MONTAGNA DI LUCCA" APS

ART. 2

L'Associazione ha sede legale in Lucca, Frazione S. Anna, Via Einaudi c/o Circoscrizione n. 3 del Comune di Lucca ed ha durata a tempo indeterminato

ART. 3

L'Associazione non ha fini di lucro ai sensi del **Codice civile** e del **Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117** (in seguito denominato "**Codice del Terzo settore**") e successive modifiche.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale, durante la vita dell'Associazione, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

ART. 4

L'Associazione, basata sui principi di democrazia ed uguaglianza, si pone come scopo statutario ed attività di **interesse generale** "l'organizzazione di iniziative volte a diffondere la conoscenza, il rispetto e la tutela dell'ambiente naturale, in particolare quello montano, mediante escursioni di uno o più giorni, sia in Italia che all'Estero, la proiezione di diapositive, filmati e documentari, la pubblicazione di riviste ed opuscoli informativi; il tutto con la finalità di accomunare quanti amano e si interessano alla natura e vogliono scambiare le loro esperienze in materia".

Tali finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, vengono pertanto perseguite mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, **attività diverse** da quelle di interesse generale, **secondarie e strumentali** rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Decreto ministeriale 107/2021. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.



Associati

ART. 5

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse.

ART. 6

Per essere ammessi ad Associato è necessario presentare all'Assemblea domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito dell'Assemblea dell'Associazione di deliberare, entro 30 (trenta) giorni su tale domanda **attraverso un provvedimento motivato.**

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi 60 (sessanta) giorni all'Assemblea stessa, la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo. **La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.**

ART. 7

Gli Associati hanno diritto a ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità di un anno, di usufruire tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee, **oltre al diritto di elettorato attivo e passivo e al diritto di esaminare i libri associativi con richiesta scritta al presidente dell'associazione.**

ART. 8

Gli Associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita del Consiglio Direttivo, e all'osservanza dello Statuto e delle Deliberazioni prese dagli organi sociali, ed al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale

ART. 9

Gli Associati sono espulsi per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino **in modo grave** alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali, **di una certa gravità**, all'Associazione

Le espulsioni sono decise dall'Assemblea a maggioranza dei suoi membri.

Gli Associati espulsi per morosità potranno, dietro domanda, esser riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

Gli Associati potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente Statuto.

L'Associato inoltre perde tale qualifica per morte e recesso.

Organo dell'Associazione

ART. 10

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo

ART. 11

L'Assemblea degli Associati è sovrana e composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza da un Associato nominato dalla stessa Assemblea.

La convocazione deve avvenire per comunicazione scritta e deve contenere oltre che gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni, sia in prima che in seconda convocazione mediante lettera inviata a tutti gli associati, **(tramite fax, e-mail, pubblicazione sul sito dell'associazione)** almeno 10 gironi prima della riunione.

ART. 12

L'Assemblea degli Associati ha le seguenti funzioni:

- a) approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo
- b) approva il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;
- c) **nomina e revoca** i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) delibera circa l'ammissione, la sospensione e l'espulsione degli associati;
- e) modifica del presente Statuto **e l'atto costitutivo**;
- f) approva il regolamento **interno e l'eventuale regolamento dei lavori assembleari**;
- g) delibera sull'eventuale destinazione degli utili di gestione, se consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- h) delibera lo scioglimento, **trasformazione, fusione o scissione** e la liquidazione dell'Associazione, nonché in ordine alla devoluzione del suo patrimonio;
- i) revoca il Presidente, con voto favorevole della metà più uno degli associati; **delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.**

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'Assemblea straordinaria deve esser convocata ogni qualvolta **sia necessario o** venga richiesta su domanda motivata e firmata almeno da 1/10 degli associati.

Le delibere assembleari devono essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee degli Associati.

ART. 13

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

In assemblea straordinaria per modificare lo Statuto e l'atto costitutivo occorre la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza

dei presenti in prima convocazione mentre in seconda convocazione occorre la presenza di almeno 1/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 14

Ogni associato ha diritto ad un voto. E' ammesso il rilascio di delega scritta purché ad altro associato. Un associato non può avere più di due deleghe. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

ART. 15

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre Consiglieri ad un massimo di cinque eletti dall'Assemblea; **almeno la maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza**, per una durata di tre anni.

I suoi componenti possono essere rieletti e decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo viene **nominato** il primo dei non eletti.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegga tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente ed il segretario, se non vi ha provveduto l'Assemblea al momento della nomina. **Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.**

ART. 16

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengono necessario e comunque almeno due volte all'anno per deliberare sugli atti della vita associativa.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno al metà dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

- a) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) redigere i rendiconti economico-finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- f) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 17

Al presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca l'Assemblea ordinaria ed il Consiglio Direttivo, gestisce l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base degli indirizzi emanati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo ai quali riferisce sull'attività svolta. E' autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati, rilasciandone quietanze liberatorie ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione innanzi a qualsiasi istanza giudiziaria.

ART. 18

Il Segretario, che rimane in carica tre anni, ed è rieleggibile, è responsabile della custodia dei libri sociali, dei bilanci ed ella documentazione contabile dell'Associazione, oltre che dei Verbali relativi alle deliberazioni degli organi previsti dal presente Statuto.

ART. 19

Il tesoriere che resta in carica tre anni ed è rieleggibile, è responsabile della cassa sociale e provvede alle operazioni finanziarie.

Patrimonio dell'Associazione

ART. 20

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è costituito da:

- a) quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dell'Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato delle Regioni di Enti Locali, di Enti ed Istituzionali Pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzati al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di **varia natura secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 del codice del terzo settore e da raccolta fondi**;
- f) altre entrate compatibili con le finalità sociali.

ART. 21

Le somme versate per le quote annuali di adesione all'Associazione non sono trasmissibili né rimborsabili in nessun caso.

ART. 22

Il Bilancio consuntivo è annuale e riflette l'esercizio sociale e che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea che lo approva a maggioranza entro e non oltre il **30 Aprile dell'anno successivo e depositato entro il 30 giugno nel Registro Unico Nazionale del terzo settore.**

L'eventuale attivo viene imputato al fondo sociale.

Il bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno a cui si riferisce.

I Bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per quindici giorni precedenti le assemblee che approvano i bilanci relativo, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione. **Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del codice del terzo settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.**

Responsabilità Patrimoniale

ART. 23

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti dalla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

Scioglimento dell'Associazione

ART. 24

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinando gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto **previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.**

Disposizioni finali

ART. 25

Per tutto quanto non previsto espressamente del presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia

